

72) APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI”

(All'inizio della trattazione sono presenti n. 18 Consiglieri, assenti: Alongi, Capurro, Mustorgi);

(Durante la discussione entrano i Consiglieri Alongi e Mustorgi il numero dei presenti sale a n.20);

Illustra le pratiche l'Assessore Castagneto cui fanno seguito, come da registrazione magnetica agli atti, i Consiglieri Gerbi, Zunino, Costa Nicola, Brigati, seguono precisazioni dell'Assessore Castagneto e del Consigliere Mustorgi, interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Gerbi;

Preso atto della discussione congiunta svoltasi per ragioni di connessione delle pratiche al punto 2 e 3 dell'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 267 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTE:

- la Delib. C.C. n. 490 del 05/03/03 ad oggetto: “Regolamento dei Servizi Sociali”;
- la Delib. C.C. n. 452 del 25/09/02 avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi e alle prestazioni agevolate comunali”;
- la Delib. G.C. n. 60 del 18/02/08 ad oggetto: “Approvazione tariffe per I Servizi Sociali e Scolastici”.

RICHIAMATE:

- la L.R. n. 12/2006 “Promozione del Sistema integrato dei Servizi Sociali e Sociosanitari”;
- la Delib. di Consiglio Regionale n. 35/2007 che approvava “il Piano sociale integrato 2007/2010”
- il D.G.R. n. 838/07 “Approvazione schema convenzione Comune/ASL e lo schema di convenzione per la gestione associata servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale”;

RICHIAMATE altresì:

- la Delib. di C.C. n. 45 del 19/12/07 “Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell'Ambito Territoriale Sociale n. 53”;
- la Delib. di C.C. n. 47 del 19/12/07 “Convenzione tra i Comuni del Distretto Sociosanitario n. 14 e l'Azienda Sanitaria Locale per la gestione integrata e

coordinata dei Servizi Sociosanitari, ai sensi dell'art. 10 comma 5 Legge Regionale n. 12 del 24/05/2006”;

CONSIDERATO che la predetta normativa regionale, volendo creare un sistema integrato rispetto agli interventi sociali e sociosanitari, ha modificato in parte l'assetto istituzionale che attualmente si articola in Comuni, Ambiti Sociali Territoriali e in Distretti Sociosanitari;

PRESO ATTO quindi che la recente normativa ha modificato la nomenclatura (i Distretti Sociali diventano Ambiti Territoriali Sociali e le Zone Sociali diventano Distretti Sociosanitari) e contestualmente ha ridefinito alcune funzioni relative soprattutto al Distretto Sociosanitario, diversificando alcune prestazioni a favore dell'utenza per rispondere alla evoluzione della domanda sociale;

CONSIDERATO che si rende necessario prendere atto di queste recenti innovazioni e modifiche normative;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del Testo unico della Legge sull'ordinamento degli enti Locali n. 267/00 dal Responsabile del Servizio, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A);

DATO ATTO che non viene acquisito il parere di regolarità contabile, non ricorrendo ipotesi di impegno di spesa o di minore entrata;

VISTO il verbale predisposto dalla competente Commissione Consiliare permanente 1°Affari Istituzionali allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 20 Consiglieri presenti e votanti (Assente: Capurro);

DELIBERA

- 1) di abrogare il vigente “Regolamento dei servizi sociali” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 490 del 05/03/03;
- 2) di approvare nella nuova formulazione il “Regolamento dei servizi sociali” composto da 31 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

Inoltre con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - *comma 4* - del Decreto Legislativo n° 267/2000 « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*».

TITOLO 1: L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I: FINALITÀ E NORME

ART. 1 – FINALITÀ

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti i servizi sociali nell'ambito del proprio territorio, come previsto dal T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla Legge 328/2000 e dalle successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle linee guida contenute nel Vigente Piano Sociale Integrato Regionale.

ART. 2 – NORME

Le fattispecie operative che non risultino disciplinate dal presente regolamento o che derivino da disposizioni di legge successive dovranno uniformarsi ai principi di cui al presente regolamento il quale, in detto contesto, assume rilevanza di norma quadro

CAPO II: COMPETENZE

ART. 3 – DEFINIZIONE

Ai sensi del presente regolamento, per interventi e servizi sociali s'intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e relative norme di attuazione, dalla L.R. 12/06 e dalla relative norme di attuazione nonché quelle autonomamente previste dai Piani di Distretto Sociosanitario, di seguito denominato DSS, e dai Piani di Ambito Territoriale Sociale, di seguito denominato ATS e dai Programmi comunali.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

A seguito della approvazione della associazione intercomunale di DSS n. 14 Tigullio Occidentale e alla approvazione della convenzione per la gestione associata di ATS dei servizi sociali, le norme contenute nel presente regolamento sono vincolanti per tutti i Comuni appartenenti all'ATS n.53, limitatamente ai seguenti servizi:

- Segretariato e consulenza sociale alle persone e alla famiglie per favorire la consapevole fruizione dei servizi;
- Prestazioni di servizio sociale integrato, di seguito denominato Servizio Sociale, per la presa in carico delle persone e delle famiglie con bisogni sociali e sociosanitari, comprese le prestazioni di primo soccorso ai sensi dell'art. 22 della

- L. 328/2000;
- Assistenza domiciliare, ed attivazione delle risorse sanitarie integrate anche attraverso il rapporto con il medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta;
 - Attivazione di misure per favorire la permanenza a domicilio degli anziani e dei disabili;
 - Interventi di sostegno alle responsabilità familiari e di tutela dei diritti del bambino;
 - Promozione ed attuazione di interventi di affidamento e sostegno familiare per minori in difficoltà,
 - Ricoveri in struttura diurne e residenziali di minori e soggetti delle fasce deboli con problemi esclusivamente sociali che ne impediscono la permanenza a domicilio,
 - Promozione della solidarietà locale,
 - Forme di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito familiare;
 - Progetti specifici di sostegno al reinserimento sociale di fasce deboli;
- Le norme del regolamento sono, viceversa, vincolanti per il Comune di Rapallo in relazione a tutti gli interventi infra previsti.

ART. 5 – PRESTAZIONI SOCIALI DELEGATE AL COMUNE

Le prestazioni sociali delegate al Comune sono disciplinate dalle disposizioni di delega.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione di recepimento della delega dispone anche in ordine agli indirizzi ed alle direttive, nei limiti delle proprie competenze. Alla Giunta comunale compete l'assetto organizzativo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO III: UTENZA

ART. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

I Servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 286 del 25/7/1998, residenti nel comune di Rapallo nonché di tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti, non differibili.

In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il servizio e richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio al Comune di residenza o all'utente.

I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

Tutti i servizi sono erogati garantendo la partecipazione dei cittadini come previsto dall'art. 8, L. 241/90 e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi della D.gls 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO 2: LE FUNZIONI

CAPO I: SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 7 – PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART. 8 – IL SERVIZIO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Il servizio sociale dell'ATS è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e, ove possibile, prima risposta agli stessi.

Opera in autonomia tecnico-professionale in ordine a problemi di natura socio-assistenziale. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.

Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

Il servizio sociale si articola in una pluralità di interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani ed agli adulti. Prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste: assistente sociale, collaboratore/istruttore amministrativo, assistente domiciliare, psicologo, educatore, animatore, pedagogo.

Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile volontario.

ART. 9 – FINALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio Sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della

vita.

In particolare l'attività del servizio sociale è finalizzata a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, ambientale e culturale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano le libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- f) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- g) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti provati e le organizzazioni di solidarietà locali;
- h) promuovere le risorse della comunità locale, incoraggiare le esperienze aggregative, valorizzare il "terzo settore".

ART. 10 – AREE DI INTERVENTO

L'intervento socio- assistenziale dell'ATS, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 6 del presente regolamento, è prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie.

Viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

1. sostegno alle responsabilità familiari e tutela diritti dei minori e degli adolescenti
2. tutela delle persone anziane
3. tutela sociale dei disabili
4. garantire efficaci forme di contrasto della povertà
5. incentivare la prevenzione e il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti dipendenti e degli emarginati

Per la valutazione e il trattamento dei bisogni sociosanitari, il servizio sociale si raccorda all'Unità di Valutazione Multidisciplinare del DSS che predispone il Piano di individuale di Assistenza ed individua il Responsabile del caso, nell'ambito di specifici protocolli operativi.

Le competenze economiche ed organizzative vengono definite in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e al D.P.C.M. del 29/11/01 "Definizione livelli essenziali di assistenza" e dei provvedimenti regionali in materia.

Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con gli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti.

TITOLO 3: PRESTAZIONI

ART. 11 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali, si articolano nelle seguenti tipologie:

1. SERVIZI A VALENZA GENERALE che comprendono:

1.1 Servizi rivolti alla generalità della popolazione: sono rivolti potenzialmente a tutte le persone indicate all'art. 6 del presente regolamento e comprendono:

- Segretariato sociale
- Attività di consulenza sociale
- Pronto intervento assistenziale
- Servizi a carattere aggregativi.

1.2 Interventi di rete: sono quelli garantiti dalle risorse formali ed informali (umane e strumentali) del territorio attivate dal servizio sociale professionale

1.3 Interventi di servizio sociale: attività specifica dell'assistente sociale che comprende:

- Segretariato e consulenza – sociale
- Analisi della domanda ed indagine sociale
- Pronto intervento assistenziale
- Presa in carico del caso (diagnosi sociale, progetto individualizzato, verifica)
- Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, altri enti, altri servizi ecc.
- Valutazione richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- Mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio

2. SERVIZI SPECIFICI che comprendono:

2.1 servizi di sostegno alla persona e al nucleo familiare: sono servizi che mirano al sostegno del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze, ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso; tali servizi comprendono:

- assistenza economica a favore di minori, adulti, nuclei familiari, disabili, anziani

- interventi economici di integrazione al reddito in forma continuativa, finalizzata o straordinaria
- o interventi economici per specifiche categorie di utenti:
 - interventi di sostegno alla maternità ed alla famiglia, buoni servizio, assegno di cura e assistenza, assegni di maternità, integrazioni canoni affitto ecc.
- o assistenza domiciliare ad anziani, disabili, minori, adulti, nuclei familiari:
 - igiene e cura della persona nella sua globalità
 - servizio di aiuto domestico
 - servizio pasti
 - servizio trasporti
 - servizi integrativi
- o servizi ai minori:
 - affido etero familiare
 - inserimento in strutture protette a ciclo diurno
 - servizio socio – educativo (individuale e di gruppo)
- o servizi ai disabili:
 - servizio socio assistenziale
 - servizio socio – educativo
 - servizio per l'inserimento lavorativo
 - servizio di aiuto personale
 - servizio trasporto disabili
- o borse lavoro a valenza sociale ed inserimenti lavorativi:
 - prevedono l'inserimento in un contesto lavorativo (in forma protetta e con orario di lavoro ridotto) di persone (minori, giovani, adulti) in situazione di disagio sociale e a rischio di emarginazione. Sono realizzati, di norma, in collaborazione con i servizi ASL
- o Interventi abitativi:
 - Sistemazioni alloggiative in casi di emergenza
- o Centri diurni:
 - Strutture di accoglienza diurna ove possono trovare ospitalità temporanea persone anziane e disabili, cui può venire garantita una pluralità di servizi, in base alle caratteristiche organizzative locali ed alla tipologia della struttura (accoglienza diurna, pasti, attività

occupazionale, attività di socializzazione, ecc.)

2.2 Servizi residenziali:

Sono servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela.

I servizi sostitutivi, se rivolti a minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali.

Tali servizi comprendono:

- Comunità alloggio
- Comunità educativo assistenziali
- Comunità di pronta accoglienza e pronto intervento
- Residenze protette

2.3 Servizi di promozione e aggregazione:

Sono servizi rivolti alla generalità della cittadinanza, a gruppi ed a singole persone con l'obiettivo di favorire occasioni di socializzazione, di aggregazione e di crescita comunitaria.

Tali servizi comprendono:

- Spazi per minori
- Centri estivi
- Soggiorni di vacanza per anziani
- Centri sociali e ricreativi per anziani
- Altri servizi di promozione

Tutti i servizi sopraelencati possono essere gestiti dall'ATS od appartenere alla rete dei servizi del territorio.

CAPO I: SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA E AL NUCLEO

ART. 12 – INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA

A) Definizione e finalità

L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto alla povertà ed è rivolta a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare una incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze ed ove risulti necessario garantire la soddisfazione di bisogni essenziali ed indispensabili. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi di assistenza economica vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo

supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

B) Modalità di Accesso

- Presenza in carico e piano individualizzato- Ai destinatari degli interventi di assistenza economica viene richiesta la partecipazione al “ percorso di aiuto sociale” finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al punto A) dell'art. 12. La presa in carico si articola in tre momenti:

- Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- Predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni, responsabilità da parte dei servizi coinvolti , della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.
-

C) Requisiti e condizioni di accesso

- Condizioni di accesso

1. requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento
2. avvio del percorso cui al punto B) dell'Art. 12
3. collaborazione alla “presa in carico” del servizio sociale e al “piano individualizzato di assistenza” contenuto in esso
4. redditi inferiori ai parametri definiti all'art. 13 (minimo vitale)
5. altri requisiti specificatamente previsti per l'assegnazione degli interventi economici di seguito precisati

- Nucleo familiare: definizione

Concorrono alla formazione del reddito, le entrate, a qualsiasi titolo percepite, di tutti i componenti la famiglia anagrafica; nel caso di convivenze anagrafiche allargate deve essere assunto quale “nucleo” quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, ed altri vincoli solidaristici, purchè aventi una convivenza stabile e continuativa nella stessa dimora.

I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione del contributo.

Gli interventi di assistenza economica si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica e sociale del nucleo.

- Coinvolgimento della rete parentale

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

I parenti tenuti agli alimenti sono convocati allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale e/o la loro assunzione diretta di responsabilità a far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

La convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata indirizzata a tutti i parenti tenuti agli alimenti ai quali viene contestualmente richiesta la consegna di certificazione ISEE. In assenza di risposta e/o consegna della documentazione richiesta da parte dei parenti tenuti per legge, prioritariamente ascendenti o discendenti in linea retta, entro 15 giorni dal termine definito nella raccomandata, l'istanza di contributo non può essere accolta.

Sono eccezionalmente ammesse deroghe alla concessione di provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio sociale previo parere espresso del Responsabile del servizio, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

L'intervento economico può essere concesso, tra gli altri interventi di tutela anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali la cui erogazione è disciplinata secondo il parametro del minimo vitale come stabilito ai sensi del presente regolamento, e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio del Comune.

D) Tipologie

Gli interventi di assistenza economica ed integrazione del reddito si articolano come segue:

1. intervento continuativo: rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento famiglie i cui tutti componenti risultino:

- titolari di reddito inferiore ai parametri previsti dal regolamento quale "minimo vitale";
- non in grado di sostenere un'attività lavorativa che garantisca redditi almeno pari ai parametri previsti dal Regolamento quale "minimo vitale" causa:
- età di norma pari o sup. a 60 anni
- invalidità sup. al 75% o stato di salute psicofisico invalidante, idoneamente documentati

L'intervento economico potrà avere durata massima annuale rinnovabile a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio volto all'accertamento del permanere dello stato di bisogno.

2. intervento temporaneo su progetto: previsto per persone sole o nuclei familiari in cui vi sia un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari. Di norma potranno accedere a questa forma di sostegno le famiglie i cui componenti si trovino in una o più delle seguenti condizioni idoneamente documentate:

- perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto
- presenza di patologie psicofisiche che impediscano temporaneamente un'attività lavorativa
- stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare percettore di reddito
- altri eventi non prevedibili che determinino, in via duratura, una riduzione del reddito del nucleo sotto la soglia del minimo vitale

L'intervento sarà prioritariamente orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia e attraverso lo strumento del "piano individualizzato di

assistenza” tenderà al superamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di difficoltà economico evitando la cronicizzazione assistenziale.

Nel caso la domanda sia presentata da persona con problemi socio-sanitari il progetto integrato dovrà essere concordato con l’operatore ASL di riferimento.

Il piano individualizzato di assistenza avrà, di norma, forma scritta ed il suo contenuto (obiettivi, tempi, modalità), così come gli impegni conseguenti alla sua attuazione, saranno concordati con i soggetti coinvolti. Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un’attività ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il servizio sociale si avvarrà in questo senso anche di inserimenti lavorativi.

3. intervento straordinario: previsto per l’erogazione di un contributo finalizzato al superamento di situazioni di bisogno temporaneo ed urgente. L’entità del contributo è proposta dal Servizio sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione.

E) Modalità di erogazione

- Gli interventi sopraccitati potranno essere erogati in denaro o in altre forme ritenute idonee:
- Pagamento diretto di servizi (rette, soggiorni, centri estivi..)
- Buoni sociali quali titoli cartolari che hanno finalità di indirizzo sociale ed sono spendibili per l’acquisto di beni e/o servizi presso negozi convenzionati .

F) Interventi economici per specifiche categorie di utenti.

I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti, nei casi sottoelencati:

- 1) L. 448/98 e L. 4/2001 – interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle citate leggi;
- 2) L 184/83 e L. 149/2001 contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata ed alle modalità dell’affidamento;
- 3) L.431/98 - contributi per canoni di locazione. Gli interventi sono disciplinati da normativa speciale, aggiornata annualmente;
- 4) Altri interventi previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000.

Tutti gli interventi economici già regolamentati da disposizioni specifiche che non rientrano nelle fattispecie sopraesposte, si intendono erogabili sulla base dei criteri di cui all’art. 12

ART. 13 - REDDITO MINIMO

A) Definizione

Il reddito minimo è un parametro assunto quale riferimento per l’erogazione dell’assistenza economica. Per REDDITO MINIMO si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto, riscaldamento, scolarizzazione, rapporti sociali).

Ai fini dell’accesso il richiedente dovrà presentare la certificazione ISEE relativa ai componenti del nucleo familiare (sia anagrafico che di fatto), nonché

autocertificazione relativa ai redditi esenti, patrimonio mobiliare non dichiarato nella certificazione ISEE e documentazione delle spese.

B) Calcolo del reddito familiare

1. **Entrate:** ai fini dell'accesso all'integrazione del minimo vitale i soggetti richiedenti debbono essere privi di reddito, ovvero con un reddito che, *tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito* e da chiunque erogato, non sia superiore al reddito minimo, come definito da presente articolo (compresi introiti derivati da contributi finalizzati: ad es. assegno di maternità, L.431/98, indennità disoccupazione ecc.). Il reddito da considerare è quello certificabile al momento della presentazione della domanda, salvo modifiche sostanziali intervenute nella situazione (malattia, disoccupazione ecc.) da dichiarare, che andranno specificatamente valutate dal servizio sociale in sede di istruttoria della domanda di contributo. I soggetti richiedenti debbono essere privi di proprietà immobiliari (titoli di stato, azioni, beni di lusso) ed mobiliari fatta eccezione per la casa di abitazione di proprietà, condizione che dovrà essere dichiarata. Valutazioni particolari potranno essere fatte in presenza di proprietà di valore modico o non fruibili.
2. **Uscite :** dalla somma dei redditi, come sopra definita si detraggono:
 - le spese di affitto e condominio per un massimo di € 600 mensili..
 - altre spese ritenute indispensabili e documentate, se non già detratte nella dichiarazione dei redditi (spese farmaceutiche, spese sanitarie e assistenziali, spese di riscaldamento, spese di trasporto sanitario, rette per anziani e disabili, attrezzature per disabili, ecc.)

La situazione reddituale così determinata va confrontata con il reddito minimo vitale. L'assistente sociale responsabile del caso, può, motivatamente, ove ritenga vi siano altre fonti reddituali non dichiarate e ove l'utente benefici di prestazioni agevolate diverse, ridurre l'importo del contributo ad integrazione.

C) Livelli di minimo vitale

Annualmente la Giunta Comunale fisserà il valore del minimo vitale da prendere quale riferimento per il calcolo del contributo economico da erogare.

Compatibilmente con le risorse finanziarie, il reddito minimo è destinato prioritariamente alle persone anziane ed a coloro che hanno a carico figli minori o persone con handicap in situazione di gravità.

ART. 14 –SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE URGENTI

A) Definizione e finalità

Al fine di superare situazioni di emergenza abitativa a garanzia di persone in situazioni disagiate , previo accertamento degli idonei requisiti contenuti nel successivo punto B) , si può intervenire attuando inserimenti temporanei presso alberghi/pensioni, presso Centri di accoglienza e/o strutture alloggiative.

B) Requisiti

Le condizioni per usufruire di sistemazioni alloggiative urgenti sono le seguenti:

- La causa che ha determinato la perdita di alloggio deve essere documentata e accertabile;

- Presenza di redditi inferiori ai parametri definiti dall'art. 13 (minimo vitale)
- Assenza di parenti tenuti agli alimenti
- Presenza di parenti tenuti agli alimenti che non abbiano la possibilità di ospitare il proprio congiunto e non siano nelle condizioni economiche di provvedere autonomamente a sostenere le spese per una sistemazione alloggiativa

In situazioni di gravità particolare determinate dal coinvolgimento di minori o anziani e in presenza di patologie di particolare complessità accertate mediante certificazione medica, l'Assistente sociale può concordare con il responsabile del Servizio l'attivazione urgente dell'intervento, per un massimo di 15 giorni, anche in assenza della documentazione necessaria per accedere all'intervento, che dovrà essere prodotta entro tale termine.

C) Destinatari

I destinatari degli interventi di sistemazione alloggiativa urgente sono di seguito individuati :

- Anziani con età pari ed oltre 65 anni
- Persone in trattamento presso i servizi sanitari in attesa di inserimento residenziale e in presenza di adesione al progetto di recupero sociale
- Famiglie con minori

D) Modalità di accesso

Ai destinatari degli interventi di sistemazione alloggiativa viene richiesta la partecipazione ad un "percorso di aiuto sociale" come definito al punto B) dell'Art. 12

F) Durata dell'intervento

L'inserimento in sistemazione alloggiativa d'urgenza ha carattere di temporaneità ed può essere attivato per un tempo massimo di tre mesi (con eccezioni previste per gli anziani) con verifica mensile da parte dell'operatore proponente relativamente al permanere delle condizioni di bisogno e all' adesione del progetto sociale.

G) Compartecipazione ai costi

L'interessato dovrà contribuire alla spesa dell'inserimento in sistemazione alloggiativa in ragione dell'intero suo reddito mensile (con la sola esclusione della quota mensile di autosufficienza economica).

Nel caso vi siano parenti tenuti agli alimenti e che questi non siano in grado di provvedere totalmente alle necessità dei loro congiunti, si prevede una quota di compartecipazione alle spese di inserimento, a loro carico, differenziata in base alle condizioni economiche definite dell'ISEE

Con atto della Giunta comunale vengono fissate :

- Le quote di compartecipazione ai costi dell'intervento
- Le soglie ISEE di accesso alle quote agevolate

facendo riferimento alla tabella approvata per i servizi residenziali per anziani e disabili

ART. 15 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli invalidi, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Le prestazioni del S.A.D. devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Devono essere finalizzate al principio di complementarità e di sussidiarietà.

Gli operatori coinvolti predispongono, in accordo con l'utente e il suo nucleo familiare, un programma individualizzato d'intervento in cui vengono definiti gli obiettivi, le prestazioni ed i tempi di erogazione. I programmi sono soggetti a verifica periodica.

Il servizio può integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari, senza porsi nell'ottica della "sostituzione"; propone un'ampia valorizzazione del ruolo della famiglia, ove possibile, sostenendola nelle funzioni alla stessa demandate.

Lo stesso può essere ampliato, ridotto o sospeso in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente e delle risorse a disposizione. L'orario, l'entità e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze rilevate, in particolar modo l'orario deve essere flessibile, può essere prevista l'erogazione delle prestazioni anche in orari pomeridiani, serali e festivi, compatibilmente con la disponibilità di risorse e la possibilità di garantire le sostituzioni degli operatori.

L'attività deve essere improntata da una forte integrazione e collaborazione con altri servizi del territorio ed in particolare con il comparto sanitario, con il quale si persegue l'obiettivo della realizzazione di piani di intervento condivisi.

Il S.A.D. ricerca e favorisce la collaborazione con il volontariato ed il vicinato, sostenendo le funzioni da questi svolte, purché compatibili ed idonee rispetto alla situazione assistenziale dell'utente.

Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare possono essere:

A. aiuto domestico e cura della persona nella sua globalità:

- igiene e cura della persona;
- pulizie dell'abitazione;
- preparazione e fornitura dei pasti;
- acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro ove necessario
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette, ritiro pensioni ecc.);
- soddisfacimento alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione, quando non ci siano familiari che possono provvedere a tali necessità;

- accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi o per altre specifiche necessità personali;
- prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione;
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari proposti;
- attività di segretariato e sostegno alla vita di relazione;
- collaborazione con i servizi di carattere sanitario;
- lavaggio, stiratura e rammendo di biancheria e vestiario personali dell'utente;
- recapito a domicilio di pasti caldi pronti;
- è previsto l'accompagnamento di utenti seguiti dal S.A.D. ed eccezionalmente di altri utenti, per il disbrigo di pratiche burocratiche, riscossione pensioni, visite mediche ecc.

CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE.

Qualora il servizio non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione di servizi sarà assicurata nel seguente ordine:

- Persone anziane sole o in coppia prive di risorse familiari e con ridotta autosufficienza;
- Nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente con anziani;
- Nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio sociale
- Persone in precarie condizioni di salute, anche in famiglia.

A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino in condizioni di reddito e patrimonio meno elevato.

Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, verranno inserite in una lista d'attesa, formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo, che verrà evasa progressivamente.

I criteri di priorità potranno essere motivatamente derogati, con particolare riguardo alle situazioni di minori su relazione dell'assistente sociale.

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una quota di compartecipazione a carico dell'utente, differenziata in base alle condizioni economiche definite dall'ISEE.

Annualmente la Giunta Comunale fisserà, in base ai costi del servizio:

- le quote di compartecipazione ai costi del servizio
- le soglie ISEE di accesso alle quote agevolate

ART. 16 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

1-Telesoccorso

- A. FINALITA' il servizio di telesoccorso è un sistema di telecomunicazione per il pronto intervento e l'emergenza sociale e sanitaria che svolge un'azione preventiva e di tutela delle fasce deboli della popolazione più esposta a rischi di natura sociale e sanitaria.
- B. DESTINATARI Sono ammessi ad usufruire del servizio gli anziani che abbiano superato il 65° anno d'età e che risultino in possesso di entrambi seguenti requisiti:
 - a. Risultino in condizioni di non autosufficienza permanente o temporanea

- b. Soli o con familiari conviventi non in grado di assicurare autonomamente un'adeguata risposta alle emergenze sociali e sanitarie.
 - c. Possono utilizzare il servizio anche altre fasce di popolazione (disabili, persone ad alto rischio sociale e sanitario) che si trovino nelle condizioni dei punti a.e b.
- C. MODALITA' DI AMMISSIONE** Gli anziani che si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto B possono presentare domanda di ammissione al servizio di telesoccorso e la relativa documentazione compresa la dichiarazione ISEE all'Ufficio Assistenza Anziani del Comune.
- D. DETERMINAZIONE DEL COSTO** l'esenzione al costo mensile del servizio farà riferimento ai criteri contenuti nella tabella del servizio di assistenza domiciliare.

ART. 17 - CENTRO SOCIALE ANZIANI

Il Centro Sociale per Anziani è uno spazio di intrattenimento e di servizi rivolto a persone che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Esso persegue finalità socio-assistenziali, con particolare riguardo ad anziani soli ed in condizioni di maggiore disagio, e promuove attività ricreative culturali al fine di favorire momenti di socializzazione e di aggregazione, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani.

Le norme relative all'inserimento di anziani nel centro sociale fanno riferimento ad apposito Regolamento.

ART. 18 – CENTRI DIURNI

Il Centro Diurno è un servizio integrato socio-assistenziale e sanitario, a carattere semi-residenziale diurno.

Il Centro Diurno è rivolto ad anziani ultrasessantenni, residenti nel territorio comunale, parzialmente o totalmente non autosufficienti, prioritariamente affetti da forme psico-involutive cerebrali, ivi compresa la sindrome di Alzheimer, che esprimono bisogni non sufficientemente gestibili a domicilio ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno in strutture residenziali o che abbiano una rete parentale che consenta di posticipare il più a lungo possibile il ricorso a questa risorsa.

Il Centro Diurno è inoltre rivolto a soggetti disabili infrasessantenni le cui condizioni psicofisiche siano assimilabili a quelle degli anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, impedimento fisico a svolgere attività lavorativa), residenti nel Comune, in precarie condizioni di autosufficienza e la cui condizione sia compatibile con quella di soggetti anziani a prescindere dall'età anagrafica.

L'inserimento dei soggetti sopraindicati può essere autorizzato in via continuativa o temporanea nei seguenti casi:

- casi particolarmente complessi per i quali si renda necessario un periodo di osservazione ed il cui inserimento sia finalizzato alla valutazione multidisciplinare;

- anziani inseriti in “progetti di de-istitutizzazione” o dimessi dall’Ospedale o dalla R.S.A. per consentire un graduale rientro degli stessi nel proprio ambiente domiciliare.
- Anziani e/o altri soggetti che richiedano un elevato grado di assistenza per l’erogazione di cure adeguate e per il sostegno alla famiglia su cui grava il peso assistenziale (inserimenti di “sollievo”)

Il Centro Diurno opera al fine di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone anziane e disabili, prevenendone gli stati di emarginazione, promovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espressi dai singoli.

Modalità di accesso, prestazioni erogate e modalità di esecuzione del servizio verranno definiti da specifici progetti esecutivi e da relativi atti di convenzionamento che verranno successivamente adottati. Per quanto riguarda le competenze ASL si farà riferimento a specifici accordi di programma e protocolli operativi.

Annualmente la Giunta Comunale fisserà, in base ai costi del servizio:

- le quote di compartecipazione ai costi del servizio
- le soglie ISEE di accesso alle quote agevolate

ART. 19 - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

I servizi socio- educativi si rivolgono a minori, in presenza o a rischio di disagio psico-sociale o familiare, e/o con handicap e ad adolescenti e giovani adulti portatori di handicap.

Essi si propongono di intervenire precocemente in situazioni di svantaggio sociale o di emarginazione, accanto alle istituzioni scolastiche ed ai servizi specialistici e promuovono condizioni idonee allo sviluppo armonico ed equilibrato dei ragazzi.

I servizi possono essere svolti in famiglia, nelle sedi scolastiche od in altre sedi ritenute idonee, individualmente od in gruppo, in relazione ai singoli progetti di intervento o collegati a specifiche iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

Il servizio viene gestito in conformità al protocollo operativo eventualmente concordato a livello di ambito e a livello locale fra tutti i servizi coinvolti (Servizi sociali, Servizi specialistici, Scuole, altri soggetti eventualmente coinvolti).

Il servizio si esplicita in:

- servizio socio - educativo individuale o di gruppo (a domicilio o in altre sedi);
- servizio di assistenza scolastica all’handicap in contesto scolastico;
- servizio socio-educativo per l’handicap in contesto scolastico e/o a domicilio;
- servizio socio-educativo presso struttura a ciclo diurno.
- “Spazio neutro” indirizzato alla realizzazione di incontri protetti

I servizi socio - educativi sono di norma gratuiti, salvo diverse previsioni dell’ente assunte con specifici provvedimenti di Giunta.

Possono essere previste quote di partecipazione a carico delle famiglie per singole iniziative rivolte alla generalità dei bambini.

ART. 20 - AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI

L’affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla L. 184/83 così modificata dalla L. 149/2001. È un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d’origine sia

temporaneamente assente o se in essa persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

L'affido etero-familiare a tempo pieno e l'affido parentale devono essere necessariamente resi esecutivi dal giudice tutelare in caso di assenso degli esercenti la potestà genitoriale ovvero elaborato ed attuato a seguito di disposizioni del tribunale per i Minorenni.

L'affido familiare non può essere attuato per motivi di disagio economico, in tale caso la famiglia va sostenuta con appropriati interventi di integrazione al reddito.

L'affido è attivato dal Servizio sociale, a seguito di un progetto elaborato dall'equipe - psico-sociale e condiviso possibilmente con altri soggetti coinvolti (famiglia d'origine/famiglia affidataria/minore)

L'Amministrazione comunale, di seguito denominata A.C., provvede secondo la normativa vigente, all'erogazione di un contributo mensile alla famiglia affidataria a parziale sostegno delle spese necessarie per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore e alla copertura delle spese assicurative.

Il contributo per l'affidamento è quantificato nell'importo della pensione integrata al minimo INPS, annualmente rivalutata, e può essere maggiorato fino al 30% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a particolari situazioni sanitarie e/o di non autosufficienza.

Nel determinare la misura del contributo si tiene conto della tipologia di affido previsto

- tempo pieno – contributo intero-,
- diurno o parziale – contributo parametrato ai giorni di inserimento presso il nucleo familiare

La A.C. può richiedere, ove possibile, a chi è tenuto all'obbligo degli alimenti o all'obbligo al mantenimento, la compartecipazione alle spese personali, sanitarie, scolastiche, ecc. del minore, mediante sottoscrizione di impegno al versamento di quota parte del contributo.

ART. 21 - SERVIZI PER PERSONE DISABILI

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza.

Il progetto di vita del soggetto disabile viene definito con i servizi specialistici e territoriali presenti, in collaborazione e con il consenso della persona, ove possibile e/o della sua famiglia.

Le modalità di accesso e di fruizione sono differenziate in relazione alla tipologia dei servizi offerti ed in relazione al grado di disabilità dei soggetti.

Sono ammessi alla fruizione dei servizi previsti al presente articolo le persone DISABILI certificate ai sensi della L. 104/92 art. 3 e 12, prima del compimento del 65° anno di età, dai competenti servizi.

I servizi possono essere gratuiti, soggetti a rette differenziate in base all'ISEE, ovvero soggetti ad una retta unica quale quota forfettaria di contribuzione ai costi del servizio sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta Comunale.

Eccezionalmente potranno essere previste motivate deroghe alla compartecipazione eventualmente prevista in rapporto a specifiche esigenze e sulla base di particolari programmi d'intervento individualizzati.

I seguenti servizi sono di norma gratuiti salvo diverse previsioni dell'Ente assunte con specifici provvedimenti di Giunta Comunale:

- prestazioni socio-assistenziali nelle scuole di ogni ordine e grado rivolte all'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
- servizi socio-educativi per minori e giovani adulti;
- servizio per l'inserimento lavorativo;
- Servizio di trasporto per la frequenza a scuole o corsi professionali o per raggiungere il posto di lavoro;
- servizi di trasporto da e per centri di riabilitazione;
- interventi di sostegno alle famiglie di persone portatrici di gravi disabilità ex L. 162/98

Prevedono una retta differenziata in base all'ISEE:

- il servizio di assistenza domiciliare e di aiuto personale di persone sole od inserite in un nucleo familiare
- il servizio pasti a domicilio
- i servizi semiresidenziali (spese per la frequenza a centri diurni, laboratori ecc.) con oneri a carico dell'A.C.
- i servizi residenziali (compartecipazione ai costi socio-assistenziali)

Qualora la persona disabile venga inserita in servizi extra territoriali (scuole, servizi riabilitativi ecc.), non sono previsti interventi per il trasporto, fatto salvo il caso in cui la frequenza a detti servizi risulti obbligata in quanto inesistenti nel territorio di appartenenza ovvero l'inserimento perduri da tempo e se ne sconsigli la interruzione.

ART. 22 -INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo sono rivolti a coloro che si trovano in particolari situazioni personali o socio – familiari per le quali il lavoro è elemento di superamento di tali condizioni e di integrazione sociale ed in particolare modo a minori non più soggetti a obbligo scolastico, a portatori di handicap ed a cittadini ad elevato rischio di emarginazione sociale.

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo si esplicano attraverso:

- Formazione in situazione
- Borse lavoro
- Esperienze socializzanti

- Progetto individualizzato

I predetti interventi si attuano attraverso il "progetto individualizzato" che deve prevedere i seguenti elementi indispensabili:

- motivazione
- finalità
- tempi di inizio e termine del progetto individualizzato
- impegno massimo settimanale della persona
- modi e tempi di verifica.
- Responsabile del progetto

Il beneficiario, ovvero i genitori o il tutore qualora l'interessato sia impossibilitato a farlo, deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l'accettazione di quanto

previsto dal presente articolo, in riferimento anche a specifici protocolli operativi e protocolli di intesa che potranno essere stipulati.

Tale dichiarazione è condizione indispensabile per l'avvio dell'intervento e qualora la proposta sia presentata da servizi sanitari deve essere fatta pervenire all'ufficio dei servizi sociali dal servizio proponente.

Per ex tossicodipendenti, ex alcolisti, malati di mente e disabili gli interventi assistenziali in ambito lavorativo devono essere concordati con i competenti servizi ASL I progetti di inserimenti di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti potranno avere la collaborazione della Comunità Terapeutica che abbia eventualmente seguito il soggetto.

- Rapporti con la Ditta/Ente

Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell'azienda/ente/associazione dove l'intervento ha luogo né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della L. 12/3/99 n. 68.

L'Ente o l'azienda che ospita il beneficiario dell'intervento deve sottoscrivere la dichiarazione di impegno ed attestare le presenze nell'arco del mese.

- Assenze

MOTIVATE

- Riposo maturato /ferie : per coloro che effettuano il numero massimo di ore previste si riconoscono 2 giorni al mese; mentre coloro che effettuano meno della metà del massimo delle ore previste, per la tipologia di inserimento, si riconosce 1 giorno al mese. In entrambi i casi i giorni possono essere cumulati entro il periodo di ogni singolo intervento e concessi compatibilmente con le esigenze della ditta/ente ove si svolge l'inserimento.
- Malattia : essenziale il certificato medico da allegare alle ore di presenza. I giorni di malattia non possono superare 2 mesi consecutivi e comunque massimo 6 mesi cumulabili all'anno (partendo dal giorno dell'attivazione e considerando il mese di 30 giorni).
- Motivate dal Responsabile del progetto e sottoscritte dallo stesso in caso di eccezionali motivi personali e/o familiari.

NON MOTIVATE

- Per ogni assenza ingiustificata si decurta l'assegno assistenziale per un ammontare pari alle ore di assenza. Si considera un massimo di 30 giorni consecutivi di assenza ingiustificata dopodiché l'inserimento lavorativo si considera decaduto automaticamente a meno che il responsabile del progetto non presenti relazione motivata per il proseguimento, in tal caso la persona non verrà retribuita per i periodi di assenza.

Su richiesta motivata del responsabile del progetto potrà essere proposta una sospensione dell'inserimento lavorativo per un periodo massimo di 2 mesi, nell'anno solare, durante il quale si proseguirà nel pagamento dell'assicurazione ma non verrà corrisposto l'assegno al beneficiario.

- Entità dell'assegno

L'assegno assistenziale da attribuire al beneficiario è collegato alla presenza, notificata mensilmente dall'azienda ove si svolge l'inserimento.

L'entità dell'assegno assistenziale dipende dal tipo di intervento e varia a seconda del suo scopo che può essere una finalità sociale di inserimento lavorativo senza bisogno di sostegno economico o altro fine sociale.

Sono previsti diversi importi che variano a seconda dello strumento previsto.

- Trasporto

Il Responsabile del progetto può prevedere una quota destinata al rimborso delle spese sostenute per il trasporto. Tale quota dovrà essere specificata e quantificata e, comunque, sommata all'assegno assistenziale, la somma totale non potrà superare i limiti massimi stabiliti per le diverse tipologie di inserimento lavorativo.

Tale quota non potrà essere conteggiata se già coperta da altri fondi.

- Assicurazioni

A.C. provvede alle assicurazioni R.C. ed INAIL per i soggetti inseriti in interventi assistenziali in ambito lavorativo.

- Attivazione

Gli elementi contenuti nel presente articolo sono inseriti in uno specifico "modulo di attivazione" che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal responsabile del progetto ed inviato al competente ufficio dell'Ambito sociale.

Qualora non sia possibile dare immediato avvio alla pratica il nominativo verrà inserito in lista di attesa.

Il responsabile del progetto dovrà aver cura di comunicare all'operatore competente dei servizi sociali di Ambito l'effettivo inizio dell'inserimento lavorativo ed il termine per poter tempestivamente adempiere agli obblighi di Legge.

I rapporti tra operatori ASL e i servizi sociali di Ambito sono previsti dagli appositi protocolli di intesa e/o operativi.

In mancanza dei predetti atti l'attivazione di un inserimento lavorativo per un soggetto assistito da più servizi dovrà essere concordato tra gli stessi.

A) FORMAZIONE IN SITUAZIONE

1. CONTENUTO: è un'attività di inserimento mediante la quale il soggetto, che presenta risorse di ordine cognitivo e motorio necessarie per intraprendere un'attività lavorativa, viene formato direttamente sul posto di lavoro.
2. DESTINATARI: sono destinatari dell'intervento soggetti appartenenti alle seguenti tipologie:
 - Minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
 - Adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti
 - Su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi
 - Adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
 - Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

3. DURATA: l'impegno giornaliero massimo è di 5 ore per un totale massimo di 20 ore settimanali. Si stabilisce una durata massima di 1 anno prorogabile per un totale di 4 anni. Tali termini possono essere derogabili con motivazione del servizio proponente.
4. QUOTA ASSISTENZIALE:
La quota assistenziale è stabilita nella misura minima e massima di cui alla tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

B) BORSA LAVORO

1. CONTENUTO: e' un intervento teso ad aiutare il soggetto alla conoscenza del mondo del lavoro, all'inserimento in realtà produttive in vista di una possibile piena integrazione; tuttavia alla persona non potranno essere affidate mansioni di responsabilità. L'obiettivo primario è quello dell'assunzione.
2. DESTINATARI: della Borsa di addestramento lavorativo possono usufruire:
 - persone che abbiano terminato la formazione in situazione
 - persone che abbiano frequentato Corsi di Formazione Professionali e che rientrino nelle seguenti tipologie:
 - minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
 - adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti; su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi;
 - giovani adulti portatori di handicap mentale e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile
 - Adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva

È possibile il passaggio dalla borsa lavoro all'esperienza socializzante qualora il beneficiario riveli una situazione ostativa alla futura e piena integrazione nel mondo del lavoro.

3. DURATA: l'impegno orario richiesto all'utente non può superare le 5 ore giornaliere per un totale di 25/30 ore settimanali. Si stabilisce una durata massima di 1 anno prorogabile per 4 anni . Tali termini possono essere derogabili con motivazione del servizio proponente.
QUOTA ASSISTENZIALE: La quota assistenziale è stabilita nella misura minima e massima di cui alla tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

C) ESPERIENZA SOCIALIZZANTE/AUTOREALIZZAZIONE LAVORATIVA /ILSA

1. CONTENUTO: l'esperienza socializzante è un intervento assistenziale svolto in ambito lavorativo si prefigge come obiettivo quello di aiutare il soggetto inserito a tessere relazioni sociali entrando a diretto contatto con la realtà produttiva. Si tratta di una modalità di permanenza nel mondo del lavoro senza l'obiettivo dell'occupazione. E' un progetto da riservare a coloro che hanno già espletato un percorso formativo ed assistenziale all'interno dei servizi esistenti, dimostrando una certa congruità comportamentale, anche in condizioni di gravità stabilmente incisive sulla produttività. Tale esperienza dovrà essere attuata esclusivamente

presso enti pubblici, cooperative sociali di tipo B, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro. Non è previsto alcun passaggio ad altra forma di sostegno al lavoro ad eccezione di soggetti con patologia psichiatrica per i quali l'esperienza socializzante abbia dato un radicale miglioramento della condizione soggettiva e la presumibile aspettativa di piena integrazione nel mondo del lavoro.

2. DESTINATARI: i destinatari devono aver compiuto il 18° anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale:

- Persone che abbiano terminato il TSF o la borsa lavoro;
- Persone disabili
- Soggetti con patologia psichiatrica
- Adulti in condizione di emarginazione sociale compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti; su specifica valutazione del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi;
- anziani

3. DURATA: l'impegno giornaliero massimo è di 4 ore per un totale di 20 ore settimanali. Tali termini possono essere derogati con motivazione del servizio proponente.

4. QUOTA SOCIALE: La quota assistenziale è stabilita nella misura minima e massima di cui alla tabella approvata con atto di Giunta Comunale.

Le competenze e le modalità di attivazione di tutti i servizi sopradescritti dovranno essere contenute in specifici protocolli operativi d'intesa con l'ASL.

CAPO II: SERVIZI RESIDENZIALI

ART. 23 – SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

Il Comune assicura, ove necessario, l'inserimento residenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.

In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.

L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori. Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone civilmente obbligate, conviventi o meno, secondo l'ordine di cui all'art. 433 C.C.

La fruizione del servizio comporta il pagamento di una quota di compartecipazione a carico dell'utente, differenziata in base alle condizioni economiche definite dall'ISEE. Annualmente la Giunta Comunale fisserà, in base ai costi del servizio:

- le quote di compartecipazione ai costi del servizio
- le soglie ISEE di accesso alle quote agevolate

facendo riferimento alla tabella approvata per i servizi residenziali per anziani e disabili.

Nella eventualità che l'inserimento del minore in comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista, di norma, la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati. In tale ipotesi rientrano altresì

l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 DPR 448/98.

ART. 24 – SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

Le norme relative all'attivazione di interventi per l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali fanno riferimento ad apposito Regolamento.

CAPO III: SERVIZI DI PROMOZIONE E DI AGGREGAZIONE

ART. 25 - DEFINIZIONE

Sono i servizi, previsti all'art. 12, che l'Ambito può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni favorevoli per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, favorire lo sviluppo della comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

Rientrano in questa specifica area il centro sociale anziani, il centro d'aggregazione giovanile, la ludoteca, i progetti previsti dal piano territoriale e altri progetti nazionali disciplinati da apposite leggi.

Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista, con specifico provvedimento di Giunta Comunale, una quota di partecipazione in relazione a iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

ART. 26 - SOGGIORNI DI VACANZA PER ANZIANI

Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli ultra sessantenni, privilegiando quanti per problemi economici e/o di limitata autosufficienza non possono provvedervi in autonomia.

I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.

Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.

Per tutta la durata del soggiorno sarà garantita la presenza di personale per l'assistenza e l'animazione del tempo libero. Nei gruppi che prevedono la partecipazione di persone con limitata autosufficienza è prevista, se compatibile con l'organizzazione del servizio e con le disponibilità del Comune, la presenza di operatori idonei al fine di garantire un adeguato sostegno.

Compatibilmente con la precedenza riservata ai residenti possono partecipare ai soggiorni anche cittadini di altri comuni prioritariamente dell'Ambito ed

eventualmente del DSS, con retta interamente a proprio carico; eventuali integrazioni dovranno essere garantite dal Comune di residenza.

La quota di partecipazione e' a carico dell'utenza e comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste. Il Comune si riserva di erogare contributi in base alle fasce ISEE previste con atto della Giunta Comunale.

ART. 27 - CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI

L'amministrazione comunale, nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, propone iniziative ricreative e di animazione nell'ottica di creare nelle comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.

Possono essere organizzate iniziative, durante la stagione estiva, volte ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari ecc.), richiedere un sostegno e/o una integrazione nella cura dei propri figli.

I Centri Estivi si rivolgono a bambini e ragazzi, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione alle singole organizzazioni comunali. Possono essere gestite direttamente dall'ente che detiene la titolarità dell'intervento mediante affidamento a terzi o in coprogettazione con il privato sociale che in questo caso assume la titolarità dell'intervento.

La partecipazione è condizionata al pagamento di una retta, di volta in volta stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda, una esenzione nei casi seguiti dai Servizi Sociali o una integrazione della retta prendendo a riferimento le fasce ISEE di esenzione previste per i servizi scolastici.

TITOLO 4: ACCESSO AI SERVIZI

CAPO I: PROCEDIMENTO

ART. 28 - MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI

L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato
- su richiesta di familiari o parenti
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello

- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato
- su proposta diretta del servizio sociale

La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Per quanto riguarda gli interventi di carattere assistenziale viene predisposto l'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili. Seguirà una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento, redatta dall'Assistente sociale. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati

L'avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune, vale a titolo di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 07/08/1990, n°241.

Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale.

L'assistente sociale del comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge n° 84 del 1993 e confermato dalla vigente normativa nazionale.

La competenza all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico appartiene al Dirigente e questi deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della domanda, salvo diversa determinazione dipendente da norme di legge.

Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

Nel caso di provvedimenti riguardanti minori il progetto e la proposta dell'assistente sociale tengono conto della valutazione dell'équipe socio-psico-pedagogica.

I servizi possono essere, gratuiti, soggetti a rette differenziate in base all'ISEE, ovvero soggetti ad una unica retta quale quota forfettaria di contribuzione ai costi del servizio sulla base di specifici progetti approvati dalla Giunta Comunale.

Sono eccezionalmente ammesse deroghe nelle modalità di erogazione dei servizi, nella compartecipazione agli stessi e nella concessione di servizi e provvidenze economiche in presenza di particolari progetti individualizzati o peculiari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio sociale, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

ART. 29- RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune può attivare rapporti di collaborazione stipulando convenzioni con organizzazioni di volontariato, nelle forme previste dalla normativa statale e regionale sul volontariato.

Saranno privilegiate le associazioni di volontariato e/o organismi del volontariato aventi sede od operanti con continuità nel territorio comunale. Possono essere attivate collaborazioni anche con singoli volontari su progetti specifici, previa definizione del rapporto di collaborazione, e con l'assunzione da parte del Comune degli oneri per le coperture assicurative.

CAPO II: DIRITTI DELL'UTENZA

ART. 30- RISERVATEZZA

In osservanza alla L.196 /2003 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, in deroga a ogni altra disposizione regolamentare le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente regolamento a favore di persone e nuclei familiari non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari. Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

ART. 31 - NORME FINALI

L'applicazione del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.